

**COMUNE DI ATRIPALDA (AV)**

Prot. 0014114 del 28-07-2014

In Arrivo h. 10:18:07

**Mittente: CORTE DEI CONTI -
SEZIONE REGIONALE DI C**

Ufficio Assegnatario: SETTORE II

Data: Ven 25/07/2014 10:38
Da: "campania.controllo" <campania.controllo@corteconticert.it>
A: comune.atripalda@legalmail.it
Oggetto: I: delibera n. 183/2014. Comune di Atripalda
Allegato/i: delibera n.183-2014 Atripalda.pdf(*dimensione 631 KB*)
trasmissione del.183-2014 Atripalda.pdf(*dimensione 77 KB*)

Si inoltra, in allegato, la trasmissione della delibera di Sezione
Per il Direttore del servizio di supporto
dott.ssa Beatrice Montecuolo



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del/n. 183/2014

Composta dai seguenti magistrati:

dott. Ciro Valentino	Presidente
dott. Silvano Di Salvo	Consigliere
dott. Tommaso Viciglione	Consigliere
dott.ssa Rossella Bocci	Primo Referendario
dott.ssa Innocenza Zaffina	Primo Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott.ssa Raffaella Miranda	Referendario (relatore)
dott.ssa Carla Serbassi	Referendario

ha adottato la seguente deliberazione nell'adunanza e nella camera di consiglio del 3 luglio 2014

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

VISTO l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge L. 6 giugno 2013, n. 64;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA le relazioni-questionari dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Atripalda (AV) concernenti i dati dei rendiconti 2009 e 2010, pervenute rispettivamente in data 09/02/2011 (prot. n. 830 C.d.C.) ed in data 23/01/2012 (prot. n. 166 C.d.C.) dalle quali emergevano alcuni profili critici, irregolarità o anomalie finanziario-contabili;

VISTE le richieste formulate con le note n. 2452 C.d.C. del 20/05/2011 e n. 1531 C.d.C. del 23/04/2012 dal magistrato incaricato dell'istruttoria;

VISTI gli atti e la documentazione inviati a riscontro dal Responsabile del Servizio economico finanziario (dr. Paolo de Giuseppe) e dal Revisore Unico (dr. Pasquale Volino) con nota n. 5152 (protocollo del Comune di Atripalda) del 21/05/2012 ed afferente agli esercizi 2009 e 2010;

VISTA la pronuncia n. 218 dell' 11 luglio 2012;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 48/2014, con l'allegata relazione del magistrato istruttore, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania ha convocato il Collegio, in adunanza pubblica, per il giorno 03 luglio 2014 per l'esame delle criticità relative ai rendiconti 2009 e 2010 e le misure consequenziali adottate dall'Ente in virtù del disposto della citata delibera;

ESAMINATA la nota del Comune di Atripalda (AV) coi relativi allegati, acquisita al prot. C.d.C. n. 3774 in data 30/06/2014 agli atti della Sezione;

UDITO, in rappresentanza del Comune, il Sindaco, il Responsabile del Servizio economico – finanziario ed il Revisore dei Conti all'adunanza pubblica del 14 novembre 2013;

UDITO il Magistrato istruttore, dott. Raffaella Miranda;

PREMESSA

Il giorno 11 luglio 2012 la Sezione regionale di controllo per la Campania ha adottato la pronuncia n. 218 afferente alle irregolarità contabili riscontrate sui rendiconti 2009 e 2010 del Comune di Atripalda. A seguito di una complessa indagine erano state contestate le seguenti irregolarità:

1. Ritardo nell'approvazione dei rendiconti 2009-2010 (punto n. 1 delle note prot. n. 2452 C.d.C. del 20/05/2011 e n. 1531 C.d.C. del 23/04/2012);

2. Inattendibilità dei conti del patrimonio degli esercizi 2009-2010 (punto n. 2 delle note prot. n. 2452 C.d.C. del 20/05/2011 e n. 1531 C.d.C. del 23/04/2012) con particolare riferimento a:
 - “immobilizzazioni materiali” (esercizi 2009-2010)
 - “crediti” (esercizio 2010);
3. Mancata predisposizione di un “rapporto relativo all’analisi e revisione delle procedure di spesa previsto dall’art.9 del d.l. 78/2009 conv. in l. n. 102/2009” per l’esercizio 2010 (punto n. 3 della nota n. 1531 C.d.C. del 23/04/2012);
4. Mancata adozione di un inventario aggiornato alla chiusura degli esercizi 2009-2010 sullo stato di effettiva consistenza del patrimonio (punto n. 3 della nota n. 2452 C.d.C. del 20/05/2011);
5. Riconoscimento di debiti fuori bilancio nell’esercizio 2009-2010 (punto n. 4 della nota prot. n. 2452 C.d.C. del 20/05/2011 e n. 1531 C.d.C. del 23/04/2012);
6. Equilibri di parte capitale dell’esercizio 2010 (punto n. 5 della nota n. 1531 C.d.C. del 23/04/2012). Destavano forti perplessità gli incassi rispetto ai valori accertati;
7. Disavanzo di amministrazione per gli esercizi 2008-2009 e presunto “avanzo” per il 2010 (punto n. 5 delle note prot. n. 2452 C.d.C. del 20/05/2011 e punto n. 6 della nota n. 1531 C.d.C. del 23/04/2012);
8. Ricorso reiterato alle anticipazioni di tesoreria per gli esercizi 2009-2010 (punto n. 8 della nota prot. n. 2452 C.d.C. del 20/05/2011 e punto n. 7 della nota n. 1531 C.d.C. del 23/04/2012);
9. Operazioni di utilizzo di “entrate da plusvalenza da alienazioni” per gli esercizi 2009-2010 (punto n. 9 delle note prot. n. 2452 C.d.C. del 20/05/2011 e punto n. 8 della nota n. 1531 C.d.C. del 23/04/2012);
10. Recupero evasione tributaria anno 2010 (punto n. 9 della nota n. 1531 C.d.C. del 23/04/2012);
11. Elevata consistenza dei “residui attivi” dei primi tre titoli dell’entrata per gli esercizi 2009-2010 (punto n. 11 delle note prot. n. 2452 C.d.C. del 20/05/2011 e n. 1531 C.d.C. del 23/04/2012);
12. Disallineamento di accertamenti ed impegni nonché di incassi e pagamenti dei servizi c./terzi” per gli esercizi 2008/2009/2010 (punto n. 13 delle note prot. n. 2452 C.d.C. del 20/05/2011 e punto n. 12 della nota n. 1531 C.d.C. del 23/04/2012).

La Sezione regionale di controllo per la Campania, in esito all’istruttoria eseguita in base ai questionari segnalava al Consiglio Comunale del Comune di Atripalda (AV) le gravi irregolarità rilevate, i comportamenti difforni alla sana gestione finanziaria, la persistenza nell’esercizio oggetto dell’analisi di una grave difficoltà finanziaria con particolare riferimento a squilibri di cassa, anticipazioni di tesoreria, debiti fuori bilancio e disavanzo di amministrazione.

In tal senso, concludeva nei seguenti termini "La Sezione Regionale di controllo per la Campania, in esito all'istruttoria eseguita in base ai questionari, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva o di diritto ed ai sensi dell'art. 1, co. 168, L. 23/12/2005, n. 266 segnala al Consiglio Comunale del Comune di Atripalda (AV) le gravi irregolarità rilevate, i comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, la persistenza nell'esercizio oggetto dell'analisi di una grave difficoltà finanziaria.

Invita l'amministrazione comunale di Atripalda (AV) ad attivarsi in merito agli altri aspetti critici rilevati, per correggere le situazioni che indirizzano l'ente verso condizioni di difficoltà strutturale e ad adottare le idonee misure correttive negli esercizi finanziari successivi utili a prevenire qualsiasi compromissione degli equilibri di bilancio.

In particolare, segnala quale prevalentemente critica l'attuale mancata alienazione del "Centro Servizi di via San Lorenzo", i cui proventi avrebbero dovuto garantire il programmato finanziamento del piano di rientro e di recupero dei disavanzi degli anni 2008 - 2009, nonché la copertura dei debiti fuori bilancio con conseguente reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria; ebbene, l'eventuale perdurare della situazione suindicata deve indurre l'Ente a porre in essere, improrogabilmente, misure di gestione volte a ridurre in modo drastico le spese e conseguentemente ad assicurare la formazione di un avanzo di amministrazione finanziato "non quasi esclusivamente" da residui attivi di dubbia ed incerta esigibilità, così come appare dalle evidenze contabili oggetto delle relazioni ai Rendiconti 2009 e 2010. In particolare, l'amministrazione comunale è tenuta a comunicare tempestivamente, con Relazione trimestrale, le misure correttive adottate a questa Sezione per l'esercizio del potere-dovere di vigilanza, ai sensi dell'art. 1, co. 172, L.23/12/2006 ed, eventualmente, comma 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.149" (cfr. Corte dei conti, sez. reg. contr. Campania, delibera 218 del 11 luglio 2012).

FATTO e DIRITTO

A seguito della citata pronuncia l'Ente ha puntualmente riferito trimestralmente delle misure adottate in seguito alla pronuncia sopra riportata con note:

1. prot. C.d.C. n. 3907 del 17/10/2012 (relazione trimestrale);
2. prot. C.d.C. n. 219 del 18/01/2013 (relazione trimestrale);
3. prot. C.d.C. n. 2325 del 08/05/2013 (relazione trimestrale);
4. prot. C.d.C. n. 3313 del 01/08/2013 (relazione trimestrale);
5. prot. C.d.C. n. 3790 del 23/10/2013 (riscontro nota);
6. prot. C.d.C. n. 14 del 3/01/2014 (relazione trimestrale);
7. prot. C.d.C. n. 3244 del 23/05/2014 (relazione trimestrale);

8. prot. C.d.C. n. 3774 del 30/06/2014 (riscontro deferimento).

Dalle relazioni sopra indicate si è rilevato che l'Ente ha posto in essere con sufficiente puntualità una serie di misure correttive volte al contenimento degli squilibri di cassa ed alla riduzione delle esposizioni rispetto agli scoperti di tesoreria che sono stati progressivamente ridotti con conseguenziale risparmio di spesa per carico di interessi. L'Amministrazione, inoltre, ha adottato (come da allegati alle relazioni trimestrali) una serie di deliberazioni e determinazioni volte alla correzione delle irregolarità segnalate che di seguito si riportano in ordine cronologico:

- adozione dell'inventario dei beni con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 3/07/2012;
- ricognizione sullo stato di realizzazione delle alienazioni previste con determina del II Settore n. 42 del 10/09/2012;
- estinzione anticipata mutuo ex D.M. dell'Interno del 25/11/12 con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 22/11/2012;
- determinazione aliquote IMU anno 2012 con delibera di Consiglio comunale n. 37 del 31/10/2012;
- riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio con delibere di Consiglio comunale n. 44 e n. 45 del 30/11/2012;
- piano di valorizzazione e dismissione dei beni con delibera di Consiglio comunale n. 46 del 30/11/2012;
- salvaguardia equilibri di bilancio con delibera di Consiglio comunale n. 47 del 30/11/2012;
- approvazione verbale della manifestazione d'interesse all'acquisto a trattativa privata diretta del bene "Centro Servizi" al prezzo di € 2.650.000,00 con determinazione del II Settore n. 2/2013;
- aggiudicazione aree di sedime con determina n. 63 del 28/12/2012;
- aggiudicazione edificio località S. Gregorio con determina n. 22 del 30/04/2013;
- diffida società Xenus per l'Acquisto "Centro Servizi" con determina n. 23 del 30/04/2013;
- riaccertamento dei residui al 31/12/2013 con determinazione del II Settore n. 9 del 17/02/2014;
- copie di atti di alienazioni di beni immobili;
- II° esperimento d'asta per la vendita di un locale commerciale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 17/12/2013;
- approvazione del piano di valorizzazione e dismissione dei beni del patrimonio comunale anno 2014 con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 6/05/2014;

- approvazione dello schema per la vendita del mercatino rionale via M. Caracciolo con Determinazione del II Settore n. 19 del 15/05/2014;
- formale proposta d'acquisto della società Xenus del 27/02/2014;
- riconoscimento debiti fuori bilancio con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 6/05/2014;
- approvazione regolamento per la disciplina della I.U.C. con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 6/05/2014;
- determinazione aliquote e detrazioni TASI con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 6/05/2014;
- approvazione piano finanziario e tariffe TARI con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 6/05/2014;
- sistema di gestione della sosta a pagamento con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 4/02/2014;
- posa in opera di n. 16 Parcometri con determinazione del IV Settore con determinazione n. 43 del 14/05/2014;
- affidamento del servizio di supporto all'accertamento dell'evasione sui tributi locali con determinazione del VI Settore n. 24 del 16/05/2014;
- verifiche categorie catastali per il recupero delle entrate tributarie con deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 20/03/2014;
- adeguamento diritti di segreteria con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 27/02/2014;
- utilizzo palestre comunali anno 2013/2014 con deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 3/10/2013;

Dall'esame svolto si rileva che il Comune di Atripalda ha programmato e sta onorando gli impegni di spesa per debiti fuori bilancio anche grazie ad una serie di accordi transattivi che ha allegato alle succitate note. Si rappresenta, inoltre, che per il pagamento dei debiti certi ed esigibili al 31/12/12 ha richiesto ed ottenuto dalla CC.DD.PP. l'anticipazione prevista dal D.L. 35/2013, con cui ha inteso smaltire anche parte dei residui passivi che sono stati oggetto di operazioni di riaccertamento.

All'esito dell'istruttoria posta in essere, dell'analisi di tutte le relazioni inviate dal Comune, chiarite talune delle esigenze conoscitive emerse in sede di disamina della relazione questionario relativa al rendiconto 2012 inviata alla Sezione dall'Organo di revisione ai sensi degli artt. 1, comma 166 e ss., L. 266/05 e 148 bis, commi 1 e 2, del Tuel, nonché in base al contraddittorio svolto con l'Ente in

sede di adunanza odierna, la Sezione rileva che la criticità contabile che desta maggiori preoccupazioni per la tenuta dell'intero bilancio comunale resta l'esplicitato disavanzo di amministrazione che l'Ente trascina dal 2009.

Si ricorda nuovamente che in base a quanto prescritto dalla pronuncia n. 218/2012 l'Ente era tenuto "(...) a porre in essere, improrogabilmente, misure di gestione volte a ridurre in modo drastico le spese e conseguentemente ad assicurare la formazione di un avanzo di amministrazione finanziato "non quasi esclusivamente" da residui attivi di dubbia ed incerta esigibilità, così come appare dalle evidenze contabili oggetto delle relazioni ai Rendiconti 2009 e 2010(...)", con particolare riferimento alle prospettate alienazioni.

Ora, prima di procedere oltre occorre effettuare un breve richiamo alla normativa di riferimento.

Innanzitutto bisogna ricordare che a norma dell'art. 188 del D.Lgs. 267/2000 "L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione".

L'art. 193 del citato decreto, inoltre, ai commi 2,3, 4 sancisce che "con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo".

Il Principio Contabile n. 2 al punto n. 69 prevede che “gli impegni di spesa sono limitati ai servizi espressamente previsti dalla legge, qualora l'ultimo rendiconto deliberato rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio o presenti un disavanzo di amministrazione, fino all'avvenuta adozione dei provvedimenti consiliari, rispettivamente, di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio o di ripiano del disavanzo”, mentre il Principio Contabile n. 3 afferma al punto n. 58 che “Il risultato contabile di amministrazione tiene conto anche dei residui degli anni precedenti ed è determinato dalla somma del fondo di cassa al 31 dicembre più i residui attivi finali e meno i residui passivi finali entrambi derivanti sia dalla gestione di competenza che da quella residui; evidenzia il risultato di sintesi di tutta la gestione finanziaria e come tale, in caso di avanzo, permette la sua applicazione alle entrate del bilancio preventivo ed in caso di disavanzo, obbliga l'ente al ripiano mediante la sua iscrizione tra le spese del bilancio preventivo”.

Orbene, fra le principali misure poste in essere dal Comune vi è il piano di alienazioni immobiliari. Le alienazioni programmate (come si evince dalla già citata pronuncia 218/2012) restano al centro del percorso di risanamento delle casse dell'Ente. Punto nodale di tale programma (si specifica che alcuni beni del Comune sono stati già alienati) è la vendita del “Centro Servizi” per un importo pari ad € 2.500.000,00, rispetto alla quale l'Amministrazione afferma (in data 01/08/2013 nota prot. C.d.C. n. 3313) che “(…) la trattativa per l'alienazione con la soc. Xenus è stata riaperta giacché la società ha formulato un'ulteriore offerta di acquisto (…)”.

Tuttavia, è necessario in riferimento a tale misura di equilibrio, ricordare che l'art. 1, comma 443, della L. 24.12.2012 n. 228 (cd. legge di stabilità 2013) dispone che “(…) i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito”.

Inoltre, l'art. 193, comma 3, del TUEL, riguardante la disciplina generale sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevede che “i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili” possono essere utilizzati solo “con riferimento a squilibri di parte capitale”.

In tale ottica è intervenuta anche la Sezione delle Autonomie, in relazione al rapporto fra tali norme e quelle concernenti i casi di enti in dissesto e/o cd. predissesto ex art. 243 bis ss TUEL, nell'ipotesi di accesso al fondo di rotazione (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, delibera 14/SEZAUT/2013/QMIG).

Al riguardo si è affermato che “dal quadro normativo vigente, (…) emerge con evidenza, innanzitutto, la volontà del legislatore di rafforzare la virtuosità nella gestione del bilancio degli enti locali, ponendo il divieto ineludibile della destinazione di risorse provenienti dal patrimonio al finanziamento della parte corrente; in secondo luogo emerge, anche qui con chiarezza, una nuova

deroga a tale principio, al pari di quella già codificata nel richiamato comma 9 dell'art. 255 TUEL, poc'anzi richiamata, in caso di accesso al fondo di rotazione per il finanziamento del piano di riequilibrio pluriennale. In sostanza si configurano discipline parallele motivate dal fatto che in entrambi i casi è necessario fronteggiare una situazione di grave precarietà finanziaria dell'ente".

Tale situazione di precarietà non si riscontra nei casi di riequilibrio ordinario ex artt. 193 e 194 TUEL da parte dell'ente, per cui non è consentita alcuna deroga alla regola generale sopra prospettata circa la destinazione dei proventi da alienazione.

Pertanto, "i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili non possono avere destinazione diversa da quelle indicate negli artt. 1, comma 443 della legge di stabilità 2013 e 193, comma 3, del TUEL, come modificato dall'art. 1, comma 444 della legge di stabilità 2013, salvo i casi contemplati dal TUEL in materia di dissesto (art. 255) e di accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e per le finalità di cui all'art. 243-bis del TUEL, casi nei quali detti proventi concorrono a finanziare l'intera massa passiva".

Orbene, tornando al caso specifico, rileva che in data 30/06/2014 l'Amministrazione comunale ha inviato le proprie memorie acquisite agli atti con prot. C.d.C. n. 3774 riferite alla nota allegata all'ordinanza di convocazione n. 48/2014 dalla quale si è esplicitato: "(...) un risultato positivo di gestione per € 218.000,00. Il risultato generale di amministrazione, pari a € -2.218.974,00 riduce, dunque il deficit pregresso di € 1.379.488,00. Quest'importo, aggiunto a quello delle vendite immobiliari realizzate nel 2014 (€ 94.150,00) consente di ridurre il deficit complessivo dell'Ente. Al Bilancio di previsione 2014, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 6 maggio 2014, è stato applicato il disavanzo 2012 di € -3.598.463,80, invece, il risultato da rendiconto 2013 è stato di € -2.218.974,00 per cui si può affermare, con notevole possibilità di realizzo e salvo imprevedibili eventi negativi, il raggiungimento del risanamento con l'approvazione del rendiconto 2014; infatti, la differenza tra il deficit applicato in previsione e quello effettivo rilevato con il consuntivo 2013 è totalmente a beneficio dei conti 2014, che dovranno in ogni caso essere variati in senso positivo. Dai detti risultati si evince che l'Ente ha bisogno per chiudere la procedura di risanamento del deficit pregresso, di un importo inferiore rispetto a quello applicato al bilancio 2014 di € 1.379.488,00. Se le previsioni, basate sui dati attuali del 2014, rispetteranno il trend ad oggi rilevabile, e non vi sono argomenti negativi che possono dirci il contrario, il rendiconto 2014 dovrebbe chiudere in avanzo, il che significa il totale assorbimento del deficit applicato al bilancio di previsione e, quindi, l'azzeramento dello stesso. Ovviamente il bilancio 2014 contiene la previsione di vendita del Centro servizi per €n 2.500.000,00, operazione questa oggi meno indispensabile, essendo il fabbisogno residuo ridotto di € 1.379.488,00 (...)".

Appare, quindi, ancora una volta evidente che la vendita del patrimonio immobiliare del Comune di Atripalda venga ritenuto di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi di risanamento degli equilibri economico-finanziari, pur in presenza di manovre poste in essere dall'Amministrazione comunale che hanno consentito un miglioramento gestionale.

Pertanto, in base a quanto sopra esplicitato in tema di utilizzo dei proventi da alienazioni immobiliari, occorre richiamare l'attenzione del Comune circa le misure necessarie all'azzeramento totale del disavanzo.

Ancora nell'odierna adunanza il Sindaco e il Segretario Generale Dott.ssa Clara Curto, nel condividere le osservazioni di cui sopra, hanno rappresentato:

- che la riduzione del disavanzo di circa € 1.300.000 fra il preventivo 2014 e il rendiconto 2013 basato sulla movimentazione dei residui passivi farebbe ritenere attendibile la chiusura al rendiconto 2014 con un disavanzo pari a 0; tuttavia, in relazione a tale affermazione il Collegio deve rilevare che il Comune ritiene tale obiettivo (inserendo il disavanzo nel bilancio di previsione 2014 prima di ogni altra spesa) raggiungibile pur sempre alla condizione della suesposta ed ipotizzata alienazione del Centro servizi, rispetto alla quale si ripetono le considerazioni cautelative precedentemente espresse circa l'utilizzo delle alienazioni immobiliari a copertura del disavanzo;
- che mediante le aliquote rinforzate (si evidenzia che allo stato degli atti le aliquote IMU sono passate da 0.5 a 0.9, ndr) si è ottenuto un gettito fiscale di € 1.500.000 alla data del 16.06.2014 tramite le entrate TASI/IMU;
- che il piano di alienazioni immobiliare prospettato si dovrebbe concludere positivamente il 31.12.2014.

L'organo di revisione Dott. Pasquale Volino rappresenta che:

- per la vendita del Centro Servizi è presente una garanzia fidejussoria ma la vendita è stata ritardata perché si tratterebbe di una garanzia che non rientra fra le principali;
- dei dfb riconosciuti nella somma di €800.000 sono stati pagati €600.000. Allo stato degli atti con riferimento ai debiti fuori bilancio risulta, dall'ultima relazione trimestrale inviata, esclusivamente che: *"(...) i debiti riconosciuti nel 2013 sono sino ad oggi stati onorati nel rispetto della tempistica di pagamento stabilita con i creditori e prevista nel bilancio pluriennale 2013/2015 (anno 2013 € 24.000,00, anno 2014 € 276.000,00 e anno 2015 € 134.279,00, per un totale di € 394.000,00) tutti finanziati con risorse proprie (IMU) (...)"*.

Con riferimento a tutte le suesposte affermazioni da parte del Comune e dell'organo di revisione la Sezione si riserva, nel prosieguo del monitoraggio sull'Ente, di controllare la veridicità e la correttezza dei dati allo stato non verificabili.

In definitiva, rimanendo la grave irregolarità contabile sopra illustrata del disavanzo di amministrazione pari ad € -3.598.463,80 per l'esercizio 2012 la Sezione ritiene improcrastinabile l'adozione di provvedimenti idonei a sanare il bilancio dell'Ente e ad indirizzare lo stesso ad una corretta gestione finanziaria, evitando il ripetersi della grave irregolarità riscontrata.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Campania, con riguardo al Comune di Atripalda (AV) accertata la sussistenza di un consistente disavanzo di amministrazione dispone ai sensi dell'art. 148 *bis*, comma 1 e 2, TUEL la fissazione del termine al 31.12.2014 per l'adozione di provvedimenti idonei, sulla base delle considerazioni esposte in parte motiva, a rimuovere la suddetta criticità.

Si dispone altresì:

- la trasmissione, a mezzo di posta elettronica certificata, della presente pronuncia al Sindaco del Comune e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- la trasmissione della presente pronuncia al revisore dei conti del Comune;
- che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014.


Il relatore

Raffaella Miranda



Il Presidente

Ciro Valentino



Depositata in segreteria il



24 LUG. 2014

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Mauro Grimaldi

